



NOTA SINTETICA

Legge 21 giugno 2023, n. 74 di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2023 - Suppl. Ordinario n. 23, la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. La legge di conversione è entrata in vigore il 22 giugno 2023.

Si riportano in sintesi i contenuti delle principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane dando evidenza delle modifiche apportate dal Parlamento durante l’esame della legge di conversione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

✓ **Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del Servizio Civile (Articolo 1, comma 9-bis)**

La norma, approvata durante l’esame parlamentare, prevede in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15 per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali.

✓ **Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici (Articolo 1, comma 12-quater)**

La norma, approvata durante l’esame parlamentare, estende a **trentasei mesi** il periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici.

✓ **Disposizioni in materia di responsabilità erariale (Articolo 1, comma 12-quinquies, lett. a)**

La norma, approvata durante l’esame parlamentare, proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. “scudo erariale”, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

✓ **Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC (Articolo 1, comma 12-quinquies, lettera b)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, prevede l'esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

✓ **Formazione del personale nel Piano integrato di attività e organizzazione (Articolo 1, comma 14-sexies)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione.

✓ **Riserva di posti in favore di disabili (Articolo 1, comma 14-septies)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata, all'assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

Si ricorda che le quote di riserva sono quelle previste dall'articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della stessa legge 68 e sono le seguenti: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.

✓ **Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale (Articolo 1-bis)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, contiene una serie di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), reca alcune integrazioni della disciplina dei concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell'associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei candidati idonei pari al venti per cento dei posti rispetto al totale dei posti già oggetto del bando. Si prevede inoltre che, nel rispetto del suddetto limite, l'amministrazione possa procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione.

La lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall'ambito della deroga sono escluse le procedure concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali).

La lettera d) modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l'applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

- ✓ **Compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi (Articolo 1-ter)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, estende anche alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, la possibilità di attribuire compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale.

RIFORME PER LA PA

- ✓ **Monitoraggio riforme per la PA (Art. 2)**

La norma istituisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica l'**Osservatorio nazionale del Lavoro pubblico**, con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.

L'Osservatorio assorbe le funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile e della Commissione nazionale della performance.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI TERRITORIALI

- ✓ **Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali (Articolo 3, comma 1-bis)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali (Art. 90 del TUEL) dal divieto di cumulo di compensi di cui all'articolo 5, comma 11 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010.

- ✓ **Sostegno alle assunzioni nei piccoli Comuni (Art. 3, comma 2)**

La norma chiarisce che le risorse del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnate per l'anno 2022 e non utilizzate, restano nella disponibilità dei Comuni beneficiari anche per l'anno 2023.

Le rimanenti risorse in conto residui del fondo per l'annualità 2022 saranno redistribuite nelle annualità dal 2023 al 2026 con il decreto previsto dal comma 828 della Legge di bilancio 2023, quindi come contributo al trattamento economico del segretario comunali nei piccoli Comuni.

- ✓ **Trattamento economico accessorio (Art. 3, comma 3)**

Durante l'esame parlamentare, è stata approvata **una modifica richiesta dall'ANCI relativa al comma 1 dell' articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021**. Il predetto comma 1 prevede che i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di spesa ivi specificato. **La modifica apportata interviene sul richiamato comma 1 al fine di prevedere che la spesa di personale di cui al medesimo non rileva ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 in tema di tetto al trattamento economico accessorio.**

✓ **Stabilizzazioni di personale (Art. 3, comma 5)**

La norma introduce la facoltà per gli Enti territoriali di procedere, fino al 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione.

Il personale stabilizzabile deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, e deve possedere i requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 75/2015¹: di conseguenza deve trattarsi di personale che risulti in servizio presso l'Amministrazione che procede alla stabilizzazione, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015).

Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

✓ **Requisiti per l'accesso all'impiego presso gli enti territoriali (Articolo 3, comma 5-bis)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei Comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, possano individuare, per l'accesso all'impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

✓ **Quote di riserva in concorsi per l'accesso alla dirigenza regionale in favore di personale operante a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (Articolo 3, comma 5-ter)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano prevedere, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti nell'ambito dei territori delle suddette regioni in relazione ad eventi sismici del 2009 e del 2016-2017.

✓ **Deroghe ai limiti di spesa per il segretario comunale (art. 3, comma 6)**

La norma stabilisce che per gli anni 2023-2026, per i Comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557 -quater e 562, della legge n. 296/2006 e dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

La spesa deve essere considerata al netto dell'eventuale contributo previsto dall'articolo 31 -bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021.

¹ D.Lgs. n. 75/2017 - Art. 20 *Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni* 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione

(... omissis ...)

✓ **Utilizzo di personale presso Comuni con meno di 15.000 abitanti (Articolo 3, comma 6-bis)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, accoglie una richiesta dell'ANCI, modificando l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

✓ **Contributi alle fusioni di Comuni (Articolo 3, comma 6-ter)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, prevede l'assegnazione per ulteriori cinque anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di Comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014. Si ricorda che per favorire la fusione dei Comuni, l'articolo 15, comma 3, del Tuel, prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono. Con il decreto-legge n. 90 del 2014, il contributo straordinario è stato esteso anche alle fusioni per incorporazione.

✓ **Disposizioni in materia di vicesegretari comunali (Articolo 3, comma 6-quater)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli Comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale. A tal fine viene modificato l'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Tale disposizione ha introdotto una norma transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli Comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali.

ASSUNZIONI PERSONALE PRESSO GLI ENTI LOCALI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2002, 2009, 2012 E 2016

✓ **Esclusione dalla quota di riserva del personale degli uffici della ricostruzione (Articolo 3-bis)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, esclude dal computo della quota di riserva, concernente l'assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti, il personale stabilizzato dalle regioni e dagli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni, ricompresi nei crateri dei sismi avvenuti nel 2002, nel 2009, nel 2012 e nel 2016-2017, nonché dagli Enti parco nazionali rientranti nel suddetto cratere del 2016-2017, già assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri.

RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PA

✓ **Misure per l'assunzione di giovani nella P.A. (Articolo 3-ter)**

La norma proposta dall'ANCI e poi riformulata e approvata durante l'esame parlamentare, riconosce a tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell'area funzionari. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo

indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

PERSONALE POLIZIA LOCALE

✓ **Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali (Articolo 17-bis, comma 1)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, stabilisce che la sperimentazione dell'utilizzo dei Taser da parte del personale della polizia municipale **possa avvenire, oltre che nei Comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti**, a condizione che in tali Comuni sia stata istituita una armeria municipale per la custodia delle armi. Fino ad un numero di 15 armi è sufficiente la custodia in armadi corazzati.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI ENTI TERRITORIALI

✓ **Aumento costo materiali opere pubbliche (Articolo 18, comma 4-bis)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, apporta modificazioni al comma 375 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 volte ad estendere l'ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF.

In particolare l'articolato, alla lettera a), integra la lettera b-bis) del citato comma 375, prevedendo che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR ai sensi del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023, possono accedere alle risorse del Fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023.

La lettera b) dell'articolato inoltre modifica il citato comma 375 inserendo la lettera d-bis) con la quale, fermo restando l'ordine di priorità, limitatamente al **secondo semestre**, possono accedere al FOI:

- gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
- gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.

I suddetti interventi possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso;

la suddetta procedura inoltre è estesa anche agli interventi relativi alla misura M1C3-Investimento 2.1 (Attrattività dei borghi), limitatamente alla quota lavori.

✓ **Interventi di edilizia scolastica (Articolo 18, comma 4-ter)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, consente agli enti locali, per coprire le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.